**Quesito n. 1**

a) Si può subappaltare una (o più) categoria interamente una volta acquisita la commessa pur restando nel 30%, o deve essere dichiarata nella documentazione di gara come ATI costituenda?

b) La categoria OS1 "appaltabile" deve essere comunicata come ditta facente parte dell'ATI, o subappaltare in fase di esecuzione dei lavori una volta acquisita la commessa? (questo perchè nella descrizione delle categorie abbiamo notato la differenza "Scorporabile e subappaltabile" e "Scorporabile appaltabile" rispetto alla Cat. OG3, OG6 e OG10).

**Risposta quesito n. 1**

1. Il subappalto è disciplinato all’art. 7 della lettera di invito che dispone quanto segue:

E’ ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione della Stazione appaltante, purché:

1. il concorrente indichi all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato;
2. il subappaltatore non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto;
3. il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
4. il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.

 Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell’importo contrattuale complessivo.

1. La categoria OS1 è una categoria scorporabile e subappaltabile. L’indicazione “appaltabile” è un errore materiale. In ordine alla subappaltabilità si rimanda a quanto indicato al punto precedente.